

ACCORDO DEFINITIVO SULLA PROCEDURA SELETTIVA DI SVILUPPO ECONOMICO
ANNO 2024

Il giorno 23 dicembre 2024, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali, tenuto conto dei limiti e delle condizioni poste in fase di certificazione dell’Ipotesi di accordo del 12 settembre 2024 dal Dipartimento della Funzione pubblica con la nota n. 88499 del 18 dicembre 2024, acquisita in pari data al sistema documentale dell’Agenzia al prot. n. 452251, hanno sottoscritto a distanza l’*Accordo definitivo sulla procedura selettiva di sviluppo economico – anno 2024* nel testo di seguito riportato:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare:

- l’articolo 52, comma 1-bis, “[...] *Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. [...].*”

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’articolo 23, commi 1 e 2;

VISTO il Contratto Collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, d’ora in avanti “CCNL”, in particolare:

- l’articolo 7, comma 6, che, tra l’altro, dispone che: “Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:
 - c) la quota di risorse di cui all’art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) da destinare alle progressioni economiche di cui all’art. 14 (Progressioni economiche all’interno delle aree);

c1) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);

y) la determinazione del termine di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree), comma 2, lett. a);

- l'articolo 14 rubricato “*Progressioni economiche all'interno delle aree*”;
- l'articolo 50 rubricato “*Fondo risorse decentrate: utilizzo*”, comma 1 e comma 2, lett. f), che dispone: “*Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti trattamenti economici del personale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari:*

f) differenziali stipendiali;”

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

CONVENGONO

1. Sono inseriti nella graduatoria unica nazionale della presente procedura selettiva per l'attribuzione di “differenziali stipendiali”, distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari, i dipendenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia alla data del 1° gennaio 2024, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, che nei due anni precedenti al 1° gennaio 2024 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica e nei due anni precedenti al 1° gennaio 2024 non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f), CCNL, al rimprovero scritto.
2. Il numero di differenziali stipendiali da attribuire per ciascuna area sono così ripartiti:

AREA	n. di differenziali stipendiali a livello Nazionale
OPERATORI	49
ASSISTENTI	2.974
FUNZIONARI	7.555
Totale	10.578

3. Non è possibile attribuire più di un “differenziale stipendiale”/dipendente per ciascuna procedura selettiva.
4. Le progressioni economiche sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del presente accordo integrativo stralcio.

Nella procedura si applicano i criteri di seguito indicati:

- a) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
 - b) esperienza professionale maturata;
 - c) ulteriori criteri, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art 31 CCNL (Destinatari e processi della formazione).
5. Il criterio di cui alla lettera a) del precedente punto 4 si basa su elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2024.

La valutazione viene effettuata dai responsabili delle strutture di vertice dell’Agenzia (Divisioni, Direzioni Centrali e Direzioni Regionali, ivi comprese le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano), tenendo conto della diversità di contesto, degli specifici compiti assegnati e delle situazioni in cui sono svolti. Ai fini della procedura tutti gli Uffici riconducibili alle strutture centrali dell’Agenzia costituiscono un unico Centro di responsabilità, compresi le Sezioni di Assistenza Multicanale e i Centri Operativi Servizi Fiscali. La valutazione verrà utilizzata solo ai fini della procedura di sviluppo economico. È competente ad effettuare la valutazione il responsabile della Struttura di vertice presso la quale l’interessato risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2023 o comunque alla data di fine servizio presso l’Agenzia delle entrate. Per gli Uffici Centrali il responsabile della struttura è il Direttore Centrale Risorse Umane che acquisirà gli elementi necessari per la valutazione dai responsabili delle strutture centrali.

Il personale appartenente a ciascuna struttura viene ripartito in tre fasce con i seguenti punteggi:

FASCE	PUNTEGGIO
FASCIA I	40
FASCIA II	30
FASCIA III	15

Ai responsabili delle strutture compete l'individuazione dei dipendenti cui attribuire:

- nel limite massimo del 5% del numero degli aventi titolo a partecipare per ciascuna area, il punteggio della prima fascia (40 punti);
- nel limite massimo del 5% del numero degli aventi titolo a partecipare per ciascuna area, il punteggio della seconda fascia (30 punti).

L'inserimento nella prima e seconda fascia va obbligatoriamente corredato – trattandosi per gli interessati di un riconoscimento della rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e dell'apporto qualificato ai risultati dell'ufficio e alla funzionalità dei servizi – di un'appropriata motivazione volta a evidenziarne i tratti di professionalità spiccata. La motivazione verrà resa pubblica.

Nella terza fascia (15 punti) è collocato il restante personale.

6. L'esperienza professionale maturata e titoli di studio, culturali e professionali posseduti dagli interessati alla data del 1° gennaio 2024, estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU), saranno valutati secondo quanto definitivo nelle seguenti tabelle:

ESPERIENZA DI SERVIZIO MATURATA NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O IN ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (punteggio massimo: punti 30)	
Esperienza di servizio maturata nell'ultima ex fascia retributiva nell'area di attuale appartenenza dall'ultima progressione economica per periodi pari o superiori a 1 anno e inferiori a 3 anni	1 punto per anno
Esperienza di servizio maturata nell'ultima ex fascia retributiva nell'area di attuale appartenenza dall'ultima progressione economica per periodi pari o superiori a 3 anni e inferiori a 5 anni	1,5 punti per anno
Esperienza di servizio maturata nell'ultima ex fascia retributiva nell'area di attuale appartenenza dall'ultima progressione economica per periodi pari o superiori a 5 anni	5 punti per anno
<i>Si considera l'esperienza di servizio effettivo maturata al 1° gennaio 2024. Alle frazioni di anno è attribuito il rispettivo punteggio di differenziale, area o qualifica equiparata, rapportato a periodi interi di trenta giorni.</i>	

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: punti 30)			
Titoli*	Area dei Funzionari	Area degli Assistenti	Area degli Operatori
Diploma di istruzione primaria e secondaria di primo grado	-	Punti 10	Punti 10
Diploma di qualifica professionale (3 anni)	Punti 14	Punti 15	Punti 15
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni)	Punti 19	Punti 21	Punti 21
Abilitazione post diploma attinente ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 20	Punti 22	Punti 22
Laurea in discipline non attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 22	Punti 22	Punti 22
Laurea triennale specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 24	Punti 24	Punti 24
Laurea specialistica, Laurea magistrale o diploma di laurea V.O. specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 27	Punti 27	Punti 27
<i>*Si considera soltanto il punteggio del titolo di studio più elevato posseduto.</i>			
Master di I livello in materie attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 1	Punti 1	
Master di II livello/corsi di specializzazione in materie attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 2	Punti 2	
Abilitazioni professionali attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 3		Punti 3
Seconda laurea specifica			
Dottorati di ricerca in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia			
<i>I punteggi dei titoli post-laurea sono cumulabili nell'ambito del punteggio massimo previsto per tali titoli (tre punti)</i>			

Sono valutabili, i seguenti titoli post-laurea, conseguiti in discipline attinenti a tutti settori di attività dell'Agenzia, per il cui conseguimento è necessario il possesso di una laurea specifica e il superamento di un esame finale:

- *master universitari di 1° e 2° livello (con 60 crediti formativi pari a 1500 ore) e corsi di specializzazione universitari di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;*
- *dottorati di ricerca;*
- *abilitazioni professionali.*

Saranno oggetto di valutazione anche i master universitari conseguiti prima della riforma del sistema universitario attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 purché abbiano durata almeno annuale o pari a 1500 ore e il superamento di un esame finale.

Sono valutabili anche i master e i corsi di specializzazione organizzati dalla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in quanto scuole pubbliche di riferimento per l'Agenzia ai sensi D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70 e del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I titoli rilasciati da queste scuole pubbliche di formazione sono valutabili ove abbiano caratteristiche omogenee a quelli di matrice universitaria di cui sopra per impegno in attività formative.

7. Al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo del 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 6.

8. La graduatoria finale nazionale, distinta per Area, è formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun dipendente a seguito della valutazione: della performance individuale, dell'esperienza di servizio e dei titoli.

Nel rispetto del principio di non discriminazione, in caso di parità di punteggio, per determinare l'ordine finale di graduatoria, si applicano in sequenza i seguenti criteri di preferenza:

- a) Maggiore punteggio attribuito alla valutazione individuale per fasce di cui al punto 5;
- b) Maggiore punteggio attribuito alla valutazione individuale della esperienza professionale di cui al punto 6;
- c) Maggiore esperienza lavorativa complessivamente maturata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

9. Le progressioni economiche, che avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del presente accordo stralcio, saranno attribuite ai dipendenti che si collocano in posizione utile nella graduatoria unica nazionale approvata dal Direttore Centrale Risorse Umane.

10. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o un procedimento penale per delitti di

natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.

11. Al finanziamento dell'attribuzione di n. 10.578 differenziali stipendiali, ripartiti come illustrato nella tabella di cui al punto 2, si provvede destinando una quota pari a € 20.755.450,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, a valere sulle risorse del Fondo risorse decentrate del 2024 aventi carattere di certezza e stabilità disponibili per la contrattazione integrativa.
12. Degli esiti della procedura verrà fornita informativa alle OO.SS. di livello nazionale.

Roma, 23 dicembre 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
FIRMATO	CISL FP	FIRMATO
	FP CGIL	FIRMATO nota a verbale
	UIL PA	FIRMATO nota a verbale
	CONFSAL-UNSA	FIRMATO
	FLP	FIRMATO nota a verbale
	USB PI	FIRMATO nota a verbale
	CONFINTESA FP	FIRMATO nota a verbale

NOTA a verbale accordo definitivo PEO 2024

La scrivente O.S. sottoscrive l'accordo per lo sviluppo economico del personale, con decorrenza 1° gennaio 2024.

Un accordo che prevede l'avanzamento economico per 10.578 unità di personale e si inserisce all'interno di un'intesa di più ampia portata, finalizzata alla valorizzazione in pochi anni di tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate. Il nostro impegno durante tutto l'arco della trattativa è stato volto a stabilire criteri che garantissero un passaggio economico certo a tutti gli esclusi del precedente ciclo di progressioni economiche (2022-2023).

L'impegno della parte sindacale ha dovuto tuttavia scontrarsi con note della Funzione Pubblica che, entrando a gamba tesa su criteri già consolidati, hanno generato un pericoloso ritardo per la presente sottoscrizione.

Come USB-P.I. stigmatizziamo un comportamento poco trasparente di parte pubblica, riguardo ad interlocuzioni verbali avute con Funzione Pubblica delle quali non è stato prodotto un documento scritto ufficiale. L'Amministrazione, nonostante le rassicurazioni date in merito al passaggio economico di chi non ne ha fruito nelle tre procedure precedenti, non ha fornito i dati necessari o simulazioni per avere certezza che i criteri adottato siano sufficienti al passaggio per tutti questi ultimi.

Aver tolto dall'accordo il criterio della maggiore età in caso di parimerito perché per la Funzione pubblica andava inserito invece la minore età per garantire la meritocrazia è palesemente privo di ogni significato e mette a rischio di bloccare l'intera procedura in caso di ex equo, senza la possibilità di incrementare i posti a bando.

Roma, 23 dicembre 2024

USB PI Agenzie Fiscali